CAMERA DEI DEPUTATI N. **2277-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI E PER LO SPETTACOLO E LO SPORT

(VELTRONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche

Presentato il 21 settembre 1996

(Relatore: **MAURO**)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 22 ottobre 1996, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

*(Ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 485 del 1996 per i profili di propria competenza;

posto che l'articolo 2 sancisce l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, così come previsto dalla normativa previgente in ordine all'indennità di preparazione e promozione e che pertanto non si verificano perdite di gettito per l'erario;

considerato che l'introduzione della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 4 non presterebbe idonee garanzie per la tutela dei risparmiatori e risulterebbe in contrasto con la direttiva 89/298/CEE in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia soppressa la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 4.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.2, 3.3, 3.1, 4.7, 4.1, 4.2, 4.6, 4.3, 4.4 e 4.5 e sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.03 e 4.04.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 maggio 1996, n. 272, e 22 luglio 1996, n. 383.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è sostituito dal seguente:

"ART. 3. – *1.* Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi." ».

All'articolo 3, al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: « debbono procedere », *sono inserite le seguenti:* « ad ogni effetto ».

All'articolo 4, al comma 1:

la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

« *a)* al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale" »;

la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

« *b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali." »;

dopo la lettera b) *è inserita la seguente:*

« *b-bis)* dopo il secondo comma è inserito il seguente:

" L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. " »;

la lettera c) *è soppressa;*

all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

"ART. 12 – *(Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi)* – *1.* Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati". ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. *1.* All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *c*-quinquies) è aggiunta la seguente:

"c-sexies) le erogazioni liberali delle società sportive professionistiche di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, a favore delle scuole giovanili di addestramento e di formazione tecnico-sportiva, per un ammontare complessivamente non superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dichiarato." ».

Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 222 del 21 settembre 1996.*

Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a rendere meno gravosi per i bilanci delle società sportive gli effetti di recenti decisioni comunitarie sui trasferimenti degli atleti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *(Premio di addestramento e formazione tecnica).* — *1.* Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse Federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi. ».

ARTICOLO 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

« Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».

ARTICOLO 3.

1. All'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.

Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna Federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.

Le società appartenenti a Federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996. ».

ARTICOLO 4.

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale. »;

b) il secondo comma è soppresso;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai fini di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, non costituisce sollecitazione del pubblico risparmio il collocamento di azioni e di altri valori mobiliari effettuato dalle società sportive professionistiche tra persone fisiche o giuridiche per importi unitari non superiori a dieci milioni di lire. ».

2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – *(Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi)*. – Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte a controlli sulla gestione amministrativa, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, da parte delle federazioni sportive nazionali, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati. ».

3. L'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – *(Potere di denuncia al tribunale)* – Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile. ».

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.*
VISCO, *Ministro delle finanze.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.